

# ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI: CASI PRATICI E SANZIONI

1



FEDERICA ZUCCHER  
STUDIO LEGALE

# CASISTICHE DI RICICLAGGIO RIFERITE A PROFESSIONISTI

Trattasi di violazioni accertate dalla Guardia di Finanza, che effettua verifiche e controlli su delega del nucleo di polizia valutaria.

## I casi accertati hanno riguardato

- ❖ Violazione degli obblighi di adeguata verifica (art. 56 D. Lgs. 231/2007)
- ❖ Violazione dell'obbligo di conservazione dei dati (art. 57 D. Lgs. 231/2007)

quindi ipotesi meno gravi che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative.

## CASISTICHE DI RICICLAGGIO RIFERITE A CLIENTI

Casi di riciclaggio individuati dalla U.I.F. attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le financial intelligence unit estere o evidenziati mediante l'analisi incrociata delle basi dati disponibili

# CASO N.1: AUTORICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE TRAMITE SIMULAZIONI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

## *Abstract*

- ▶ Un facoltoso imprenditore riceve bonifici da una società estera che riportano come causale la sottoscrizione di un preliminare di compravendita.
- ▶ Tramite gli accertamenti e le verifiche svolte attraverso il canale della collaborazione internazionale viene appurato che il titolare effettivo della società ordinante è il medesimo imprenditore.
- ▶ La compravendita immobiliare fittizia ha lo scopo di rimpatriare fondi detenuti illegalmente all'estero non indicati nella dichiarazione dei redditi.

# ELEMENTI DELLA VICENDA

- Due diverse banche segnalavano in modo autonomo l'una dall'altra l'effettuazione di due bonifici esteri eseguiti lo stesso giorno:
  - per € 2,2 milioni su conto personale di Tizio presso banca x
  - per € 3,6 milioni su conto cointestato ai coniugi Tizio e Caia presso banca y.
- Entrambi i bonifici venivano disposti dalla società estera Alfa con sede in uno stato europeo a fiscalità privilegiata con causale «acquisto proprietà immobiliare in Italia».
- Il preliminare di compravendita esibito da Tizio indicava un prezzo di acquisto di 8 milioni di euro con pagamento dell'intera somma prima della data del rogito, da stipularsi in un paese dell'Africa del Nord.
- Tizio investiva le somme confluite sui suoi conti correnti italiani in buoni di risparmio.

## Tramite contatti con l'omologa unità di intelligence finanziaria estera l'UIF appurava:

- ❑ Che il titolare effettivo della società Alfa era lo stesso Tizio.
- ❑ Che le disponibilità impiegate nei bonifici erano state accreditate sul conto intestato ad Alfa attraverso fondi provenienti in parte da un altro conto estero della società e per il residuo da un conto personale estero di Tizio.
- ❑ Che era stato disposto un ulteriore bonifico di € 2,2 milioni a favore di Tizio presso una terza banca, z ( si raggiungeva, così, la cifra di 8 milioni di euro, ovvero il prezzo di acquisto indicato nel preliminare).
- ❑ Il conto estero di Alfa veniva estinto il giorno successivo ai 3 bonifici.
- ❑ Le disponibilità detenute all'estero da Tizio non erano state indicate nella dichiarazione dei redditi.

# Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- a) Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- b) Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni
- c) Società estere (specie se holding) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrare da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti.
- d) Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di società non residenti finalizzata a schermare il titolare effettivo dei fondi movimentati.



## CASO N. 2: COSTITUZIONE DI SOCIETÀ TRAMITE PRESTANOME E CON VERSAMENTO FITTIZIO DEL CAPITALE SOCIALE AL FINE DI ACQUISIRE PARTECIPAZIONI IN UNA SOCIETÀ FINANZIARIA

### *Abstract*

- ▶ In sede di costituzione di alcune società a responsabilità limitata i soci effettuavano conferimenti per mezzo di assegni bancari risultati falsi: in tal modo eludevano l'obbligo di effettiva formazione del capitale sociale.
- ▶ Una di tali società acquistava una partecipazione in un intermediario finanziario, successivamente cancellato dagli elenchi dalla competente Autorità di vigilanza.

# ELEMENTI DELLA VICENDA

- Un professionista effettuava più segnalazioni all'UIF in merito a prestazioni professionali relative:
  - alla costituzione di Alfa e Beta in forma di srl;
  - alla girata di titoli azionari di Gamma, intermediario finanziario italiano, in favore della neocostituita Beta.
- Il professionista sospettava che Alfa e Beta fossero riconducibili allo stesso prestanome e ciò per due ragioni:
  - a) il profilo economico di Tizia, titolare effettivo dichiarato;
  - b) le prestazioni professionali si erano svolte sempre alla presenza anche di Caio, estraneo alle società, e in precedenza già segnalato dal professionista.
- In CCIAA Alfa e Beta risultavano srl con capitale deliberato integralmente sottoscritto di euro 10.000,00, oggetto sociale generico, costituite lo stesso giorno e amministrare in via esclusiva da Tizia. Inoltre Tizia risultava aver presentato due sole dichiarazioni dei redditi, l'ultima (di ammontare esiguo) risalente al decennio precedente i fatti segnalati.

## Dagli accertamenti svolti, anche tramite l'accesso ai dati bancari, emergeva:

- ❑ Che il profilo soggettivo di Tizia non era coerente per capacità imprenditoriali e finanziarie con la costituzione delle società Alfa e Beta.
- ❑ Che Caio era stato segnalato più volte in quanto coinvolto in società apparentemente fittizie.
- ❑ Che gli assegni bancari indicati da Tizia nel rogito di costituzione per il versamento del capitale sottoscritto erano falsi.
- ❑ In merito all'ingresso della società Beta nel capitale di Gamma (intermediario finanziario) emergeva che quest'ultima era stata segnalata più volte per aver concesso finanziamenti in favore di soggetti che prelevavano in via sistematica le somme erogate dall'intermediario in contanti.
- ❑ Che Tizia aveva costituito Alfa e Beta quale prestanome di Caio, per consentire a quest'ultimo di acquisire una partecipazione nel capitale di un intermediario finanziario.

# Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- a) Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo e/o lo scopo e la natura della prestazione richiesta.
- b) Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta.
- c) Il cliente è accompagnato da altre persone che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
- d) Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente.
- e) Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società o dall'attività del cliente

# CASO N. 3: AUTORICICLAGGIO DA PECULATO TRAMITE ATTIVITÀ DI GIOCO

## *Abstract*

- ▶ Alcuni pagamenti di rilevante entità disposti da un'amministrazione pubblica, apparentemente destinati a società terze, vengono accreditati sul conto corrente di un dipendente della stessa, il quale utilizza la provvista prevalentemente per attività di gioco

# ELEMENTI DELLA VICENDA

- Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, un intermediario segnalava alcune operazioni su un conto corrente di recente apertura intestato a Tizio, dipendente di un'amministrazione pubblica, Alfa.
- Il rapporto è stato immediatamente caratterizzato, infatti, da volumi operativi vorticosi, non coerenti con il profilo soggettivo del cliente.
- Risultavano numerosi bonifici in ingresso disposti dall'amministrazione pubblica Alfa.
- La provvista così acquisita veniva utilizzata principalmente per prelievi di contante, ricariche di carte di pagamento e giro fondi presso altri intermediari, nonché, in misura minore, per disporre bonifici in favore di propri familiari.

## Dagli accertamenti svolti dall'UIF, anche con la collaborazione della banca, emergeva:

- ❑ Che la maggior parte dei pagamenti ricevuti dall'amministrazione di appartenenza non erano riconducibili a erogazioni periodiche della retribuzione, ma recavano causali riferite alla prestazione di servizi da parte di fornitori di Alfa.
- ❑ Che le disposizioni, anziché essere indirizzate ai rapporti dei fornitori, risultavano destinate al conto di Tizio.
- ❑ Che Tizio, da fonti aperte, risultava ricoprire un ruolo specifico nel procedimento di spesa di Alfa: sorgeva, quindi, il sospetto che venisse attuata la distrazione di fondi pubblici.
- ❑ Che vi erano pregresse segnalazioni di operazioni sospette a carico di Tizio inerenti a una rilevante attività di gioco.

# Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- a) Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontare complessivo pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero.
- b) Ripetuti pagamenti per importi complessivamente rilevanti a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.
- c) Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.
- d) Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.
- e) Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.



# CASO N. 4: DISTRAZIONE DI FONDI PUBBLICI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA MIGRANTI

## *Abstract*

- ▶ I membri di un nucleo familiare incassano fondi erogati dalla Prefettura per il servizio di accoglienza migranti a favore di società apparentemente intestata a un soggetto terzo, che agisce in qualità di loro prestanome.
- ▶ A monte dell'operatività segnalata si rileva la presenza di una fattispecie corruttiva e di legami di carattere soggettivo con società colpita da interdittiva antimafia nell'ambito di un procedimento penale per reati di tipo associativo

## ELEMENTI DELLA VICENDA

- Il caso origina da una segnalazione di operazioni sospette relativa all'anomala operatività registrata su un rapporto di conto corrente di recente apertura intestato a Tizio, giovane originario dell'Africa Occidentale.
- Dal momento dell'apertura, tale conto risultava alimentato esclusivamente da frequenti bonifici disposti dalla società Alfa, con sede nel Sud Italia, della quale Tizio, in sede di adeguata verifica, si era dichiarato dipendente.
- Le disponibilità così costituite venivano sistematicamente azzerate attraverso l'emissione di assegni circolari a favore di Caio, che provvedeva a incassarli in contanti. A seguito della descritta operatività, il conto corrente è stato estinto.
- I motivi del sospetto rappresentati dal segnalante riguardavano la scarsa compatibilità di tale operatività con il profilo soggettivo di Tizio; inoltre, il sistematico ricorso al contante ha indotto a ipotizzare fini distrattivi delle disponibilità riconducibili alla società Alfa.

## Dagli accertamenti svolti emergeva:

- ❑ Che Tizio è in realtà socio unico di Alfa, ex struttura alberghiera che, al momento dell'inoltro della segnalazione, risultava convertita in CAS in virtù di una procedura di affidamento diretto stipulata con la Prefettura locale.
- ❑ Che Alfa, a sua volta, deteneva l'intero capitale di Beta, attiva anch'essa come CAS, e di Gamma, operante nel settore della lavorazione e commercializzazione di materiale plastico.
- ❑ Che nelle compagini societarie delle tre società risultavano diversi nominativi aventi il medesimo cognome di Caio, destinatario degli assegni richiesti da Tizio.
- ❑ Che vi erano precedenti segnalazioni di operazioni sospette relative a rapporti di conto corrente intestati agli ex soci di Alfa, sui quali si registravano frequenti prelievi di denaro contante, nonché bonifici disposti a favore di Sempronia, funzionario prefettizio (poi arrestata per corruzione).
- ❑ Che i due rapporti di conto corrente intestati rispettivamente alle società Alfa e Beta risultavano alimentati esclusivamente da bonifici disposti dalla Prefettura locale, con causali riferite ai servizi relativi all'accoglienza dei migranti: la provvista è stata utilizzata da Alfa e da Beta per disporre bonifici a favore di Tizio, per prelievi di contante.

# Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

- a) Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata.
- b) Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare o con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
- c) Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.
- d) Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.
- e) Prelevamento per contanti, immediato ovvero tramite più operazioni frazionate, di quote del finanziamento ricevuto.
- f) Trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato.

**SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE  
NELLA NUOVA NORMATIVA  
ANTIRICICLAGGIO**

**(Decreto legislativo n. 231/2007 titolo V  
come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017,  
dal D. Lgs. n. 21/2018 e dal D. Lgs. n.  
125/2019)**

## Sanzioni penali - Art. 55 Fattispecie incriminatrici

### SANZIONE

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

e

Multa da 10.000 a 30.000 €

### REATO

- **Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente**, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'operazione in sede di adeguata verifica della clientela (comma 1).

- **Utilizzo di dati e informazioni falsi relative al cliente**, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (comma 1).

segue

22

## Sanzioni penali - Art. 55 Fattispecie incriminatrici

### SANZIONE

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

e

Multa da 10.000 a 30.000 €

### REATO

- Chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale o dell'operazione ovvero **si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione** (comma 2).

- Soggetto che tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica **fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**, salvo che il fatto costituiva più grave reato (comma 3).

segue

23

## Sanzioni penali - Art. 55 Fattispecie incriminatrici

### SANZIONE

Arresto da 6 mesi a 1 anno

e

Ammenda da 5.000 a 30.000 €

Reclusione da 1 a 5 anni

e

Multa da 310 a 1.550 €

### REATO

- **Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta** (comma 4), salvo il fatto costituisca più grave reato (natura contravvenzionale).

- **Falsificazione, alterazione e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi** (ex art. 493 ter cp, a seguito dell'abrogazione del comma 5 art. 55 in forza del D. Lgs. 21/2018).



## Sanzioni amministrative - artt. 56-59

### Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Nell'ipotesi di omissione di acquisizione e verifica dei dati identificativi (art. 1 comma 2 lett. N) e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della natura della prestazione professionale si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 2.000,00 .

La sanzione si applica anche ove si esegua la prestazione o si compia l'operazione nel caso in cui si dovrebbe essersi astenuti per l'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela (art. 42).

## Sanzioni amministrative - artt. 56-59

### Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione di cui agli artt. 31 e 32

Se non si effettua in tutto o in parte la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni di cui agli artt. 31 e 32 o la si effettua tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00.

# Ipotesi aggravate artt. 56 e 57 c. 2

In presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione amministrativa pecuniaria passa da un minimo di 2.500 ad un massimo di 50.000 €.

## Ripetute:

- ❖ una medesima omissione viene commessa due o più volte;
- ❖ esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione nell'arco dell'ultimo quinquennio;
- ❖ contestuale trattazione di più atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato distinti quanto alle fattispecie ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente laddove per più di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata.

# Ipotesi aggravate artt. 56 e 57 c. 2 - segue

## Sistematiche:

- ❖ sono parte di un sistema cioè di una pianificazione - si tratta di un modus operandi abituale o ampiamente prevalente del soggetto obbligato;
- ❖ è necessario un ambito di osservazione della condotta del soggetto ampia dal punto di vista dell'arco temporale e dell'ambito oggettivo delle violazioni accertate;
- ❖ assume un peso rilevante nella determinazione della sanzione applicabile.

## Plurime:

- ❖ abbiamo più violazioni anche se tra loro eterogenee;
- ❖ il carattere plurimo attiene alla singola contestazione elevata;
- ❖ si hanno violazioni plurime anche quando sono distinte sotto il profilo soggettivo che oggettivo e distribuite nel tempo ma vengono contestate dall'autorità in un unico atto.

## Ipotesi aggravate artt. 56 e 57 c. 2 - segue

La gravità è determinata tenuto conto:

- ❖ **elemento soggettivo**: intensità e grado dell'elemento soggettivo avuto riguardo all'ascrivibilità in tutto in parte della violazione alla carenza, incompletezza o non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno (insufficiente grado di diligenza rilevato nella condotta del soggetto obbligato).
- ❖ **comportamenti tenuti nel corso del procedimento sanzionatorio**: grado di collaborazione attiva e condotta tenuta nei confronti dell'autorità nel corso delle operazioni di accertamento.
- ❖ **contesto in cui si è realizzata la condotta omissiva**: rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto.
- ❖ **condotte esterne rispetto al fatto commesso**: reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

## Sanzioni amministrative - artt. 56-59

### Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Qualora si ometta di effettuare una segnalazione di operazione sospetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000, salvo che il fatto costituisca reato (comma 1).

In presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione amministrativa pecuniaria passa da un minimo di 30.000 ad un massimo di 300.000 € (comma 2). Se tali violazioni producono inoltre un vantaggio economico (comma 4) l'ammontare della sanzione viene elevato:

- al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo se sia determinato o determinabile e comunque non sia inferiore ad € 450.000;
- elevato ad un milione di euro qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

## Sanzioni amministrative - artt. 56-59

### Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (continua)

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui deriva come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione.

**Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 € se non si dà esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta disposto dall'UIF.**

## Procedimento sanzionatorio - art. 65

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per:

- ❑ **I soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di Vigilanza di Settore;**
- ❑ L'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di SOS, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'erogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente.
- ❑ L'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di SOS, imputabile ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti al regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonché ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente salva la competenza della Consob all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente.



## Procedimento sanzionatorio - art. 65 - segue

- ❑ Inosservanza delle disposizioni di cui al titolo III (Misure ulteriori) in ordine alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, al divieto di apertura e utilizzo di libretti anonimi e all'obbligo di comunicazione al MEF delle suddette violazioni.
- ❑ Il MEF adotta i propri decreti sanzionatori udito il parere della commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

# Procedimento sanzionatorio - profili pratici

- ❖ La procedura per l'irrogazione delle sanzioni penali è disciplinata dal codice di procedura penale.
- ❖ Alle violazioni di natura amministrativa si applica la procedura prevista dalla legge n. 689/1981. In particolare:
  - ex art. 14 la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
  - se la contestazione immediata non è possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 gg dall'accertamento. Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l'amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.

# Procedimento sanzionatorio - profili pratici - segue

- Nella contestazione degli illeciti di natura amministrativa gli accertamenti sono affidati all'UIF, alla GdF e alla DIA, ognuno per i propri compiti e attribuzioni.
- Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo verbale al MEF, che, come già detto, è competente per l'erogazione delle sanzioni;
- ex art. 18 L. 689/1981 l'autore della violazione può entro 30 gg (60 se residente all'estero) dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un'audizione personale;
- il MEF, dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il rapporto;
- ex art. 65 c. 5 D. Lgs. 231/2007 competente per decidere dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento delle sanzioni è, in via esclusiva, il Tribunale di Roma (eccezion fatta per i decreti emessi ex art. 65 c. 4 per i quali la competenza è del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione).

# Applicazione della sanzione in misura ridotta - art. 68

Il destinatario del procedimento, prima del termine previsto per l'impugnazione del decreto sanzionatorio:

- entro 30 gg dalla notifica del decreto sanzionatorio se residente in Italia;
- entro 60 gg se il ricorrente risiede all'estero;

può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La riduzione è pari a 1/3 della sanzione irrogata ed è concesso se chi ne beneficia non se ne è già avvalso nei 5 anni precedenti (i 5 anni decorrono dalla data del provvedimento di accoglimento dell'istanza di applicazione della misura ridotta).

Il MEF deve notificare al richiedente entro 30 giorni di tempo dalla ricezione dell'istanza il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'importo dovuto e come effettuare il pagamento.

In ipotesi di accoglimento il destinatario del procedimento deve effettuare il pagamento entro 90 gg dalla notifica del provvedimento pena la perdita del beneficio. Fino a tale data restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria.